



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 144

OGGETTO: Atto di indirizzo de Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale in merito ai criteri per accertamento ed attestazione delle situazioni di abbandono e estraneita in termini economici ed affettivi artt. 3, 6 e 7 del D.P.C.M. 159 2013 (nuovo ISEE).

L'anno 2015 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:20, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Assente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Atto di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale in merito ai criteri per accertamento ed attestazione delle situazioni di abbandono e estraneità in termini economici ed affettivi - artt. 3, 6 e 7 del D.P.C.M. 159/2013 (nuovo ISEE).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.P.C.M. n. 159/2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";

RICHIAMATO l'art. 3 che definisce il nucleo familiare di riferimento e indica le disposizioni generali per l'identificazione dello stesso;

RILEVATO che la novità più rilevante è che, poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno la precedente previsione per cui ciascun soggetto appartiene ad un solo nucleo familiare. Per lo stesso motivo il riferimento è al 'nucleo familiare' del richiedente anziché 'al nucleo familiare di appartenenza' (comma 1);

RILEVATO, altresì, che vi è il principio secondo il quale i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare (comma 2), a meno del verificarsi delle seguenti condizioni, definite al comma 3, che si possono distinguere in:

- a) *giudiziarie*: separazione personale dei coniugi giudiziale o consensuale; ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza, nelle more del procedimento di separazione, i coniugi a vivere separati ex art. 708 c.p.c.; decadenza della potestà genitoriale pronunciata dal Tribunale dei Minori o Ordinario o adozione del provvedimento giudiziale di allontanamento dalla residenza familiare, deposito del ricorso o pronuncia del divorzio tra i coniugi; accertamento in sede giudiziale dell'abbandono del coniuge (ad esempio la pronuncia di condanna ex art. 570 c.p. per omessa prestazione degli obblighi alimentari);
- b) *amministrative*: abbandono del coniuge accertato dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo, che dispone l'inclusione nel nucleo familiare dei figli maggiorenni e non a carico del beneficiario con due eccezioni:

- a) Il figlio o un componente della sua nuova famiglia è invalido, secondo i parametri di cui allegato 3 (riconoscimento INPS, INAIL, ecc.);
- b) quando l'autorità giudiziaria o la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali abbia accertato l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici".

RICHIAMATO da ultimo l'art. 7 che, per le sole prestazioni sociali rivolte ai minorenni, include nel nucleo familiare il genitore non convivente e non coniugato, ma che abbia riconosciuto il figlio con le seguenti tre eccezioni:

- a) *anagrafiche*: il genitore è coniugato con persona diversa dall'altro genitore o ha altri figli con persona diversa dall'altro genitore;
- b) *giudiziali*: previsione giudiziale di un assegno di mantenimento periodico, decadenza - limitazioni della potestà genitoriale, ordinanza di allontanamento dalla casa coniugale, qualsiasi altro provvedimento che abbia accertato l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (es. dichiarazione di assenza);
- c) *amministrative*: l'accertamento da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dell'estraneità in termini affettivi ed economici.

RILEVATO che, in questo modo, il legislatore, nell'ambito dell'esigenza di selezionare i soggetti che maggiormente hanno bisogno di assistenza, sembra voler ragionevolmente valutare in modo diverso chi ha comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti, ex art. 433 c.c., da chi tale fonte non ha;

CONSIDERATA la necessità di individuare i criteri con i quali la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, che nel caso specifico è individuata nell'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale – Comune di Cervignano del Friuli – di cui alla L.R. 6/2006, definisce e attesta la condizione di abbandono del coniuge e la condizione di estraneità in termini economici ed affettivi, nelle more dell'approvazione del Regolamento generale di applicazione dell'ISEE e al fine di non creare situazioni di disparità;

RICHIAMATA la relazione istruttoria presentata dal responsabile del Servizio Sociale dei Comuni all'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale nella seduta del 27.08.2015, che presenta la problematica ed illustra le diverse scelte fatte da alcuni Enti pubblici (Comuni di Firenze, Mantova, Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, ecc.) in termini di criteri per la definizione dell'abbandono e dell'estraneità;

RILEVATO che l'Assemblea dei Sindaci, nella suddetta seduta del 17.08.2015, ha ritenuto di adottare ed approvare l'indirizzo riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, mutuando l'Atto di indirizzo già definito dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, il quale è stato ritenuto il più idoneo nel definire criteri circostanziati ed applicabili;

RITENUTO di recepire il suddetto Atto di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, approvato nella seduta del 27.08.2015, in merito ai criteri per la definizione della situazione di abbandono e di estraneità in termini economici ed affettivi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.

DI RECEPIRE, per le motivazioni indicate in premessa, l'Atto di indirizzo approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 27.08.2015 in merito ai criteri per la definizione della situazione di abbandono e di estraneità in termini economici ed affettivi, riportato nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Servizio Sociale Comuni e Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Atto d'indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale in merito ai criteri per accertamento ed attestazione delle situazioni di abbandono e estraneità in termini economici ed affettivi -artt. 3, 6 e 7 del D.P.C.M. 159/2013 (nuovo ISEE).*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
07/09/2015

IL RESPONSABILE
- DOTT.SSA DARIA BRISTOT -

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/09/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 29/09/2015 .

Li 14/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 09/09/2015

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14 SETTEMBRE 2015

Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore non coniugato non convivente

Affinchè la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del figlio minorenni, del genitore non coniugato non convivente ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e), ossia *“quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici*, i stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U.445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, nella quale presenti elementi concreti per la verifica della effettiva *estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici* con l'altro genitore non coniugato non convivente;
- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia municipale, l'effettiva irreperibilità del genitore non coniugato e non convivente presso il domicilio del nucleo familiare del figlio;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino coparti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dalla Pubblica Amministrazione procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra i genitori non coniugati non conviventi;

Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente (Prestazione sociosanitaria a ciclo residenziale)

Affinchè la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. b) n. 2) l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente *“quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”*:

- qualora venga accertata dai servizi sociali, direttamente, mediante la propria attività o il competente servizio di Polizia municipale, la non sussistenza di attività che coinvolga il figlio non convivente nei confronti del genitore assistito, documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale;
- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, nella quale presenti elementi concreti per la verifica della effettiva *estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici* con il figlio non convivente;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali assistito e figlio non convivente risultino coparti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dalla Pubblica Amministrazione procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra assistito e figlio non convivente;

Criteri univoci in tema di esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. e) si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE qualora sussista *“abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”*. Tale abbandono si considera accertato:

- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o

stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);

- relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.